

**LEGGE REGIONALE ABRUZZO 23
OTTOBRE 2003, n. 16
Disciplina delle strutture ricettive
all'aria aperta.**

in B.U.R.A. n. 33 del 7-11-2003

sommario

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Villaggi turistici
- Art. 3 Requisiti tecnici dei villaggi turistici
- Art. 4 Campeggi
- Art. 5 Requisiti tecnici dei campeggi
- Art. 6 Centro vacanze
- Art. 7 Altre tipologie di campeggi
- Art. 8 Campeggi temporanei
- Art. 9 Campeggi liberi e isolati
- Art. 10 Mini-aree di sosta
- Art. 11 Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante
- Art. 12 Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze
- Art. 13 Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione
- Art. 14 Norme generali
- Art. 15 Classificazione delle strutture all'aria aperta
- Art. 16 Domanda per l'autorizzazione
- Art. 17 Autorizzazione
- Art. 18 Certificazione di qualità
- Art. 19 Vigilanza
- Art. 20 Indicazioni per il pubblico
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Inseadimenti occasionali.
- Art. 23 Norma transitoria
- Art. 24 Abrogazione
- Art. 25 Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATO "A" Classificazione dei villaggi turistici

ALLEGATO "B" – Classificazione campeggi

Art. 1 Finalità

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche di cui all'art. 7 della legge 29.3.2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali.

Art. 2 Villaggi turistici

1 Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalows, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento.

La ricettività in dette aree non può superare il 40% di quella complessiva.

3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.

4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan.

A tal fine i predetti allestimenti devono:

- a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

5. E' concesso destinare fino al 20% delle unità ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

6. Le superfici minime dei vani sono di mq. 9 per stanze matrimoniali e mq. 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a mt. 2.

Art. 3 Requisiti tecnici dei villaggi turistici

1. Nei villaggi turistici le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;
- b) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;
- c) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 8 persone;
- d) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie anche un fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
- e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse.

Art. 4 Campeggi

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, è possibile installare unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali, le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%.

3. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della presente legge.

4. E' consentito altresì installare unità abitative mobili di cui all'art. 2 commi 3 e 4 della presente legge.

5. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

6. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma.

7. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 15% dell'intera area interessata all'intervento.

Art. 5 Requisiti tecnici dei campeggi

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.

2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.

3. Nei campeggi ad una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative fisse.

Art. 6 Centro vacanze

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq. possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze".

Art. 7 Altre tipologie di campeggi

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 4, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

- a) campeggi temporanei;
- b) campeggi liberi e isolati;
- c) mini - aree di sosta;
- d) parco di campeggio, campeggio autoorganizzato e campeggio itinerante di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 33.

Art. 8 Campeggi temporanei

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali

possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornalieri.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Art. 9 Campeggi liberi e isolati

1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".

3. La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

4. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

5. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

6. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

7. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi.

Art. 10 Mini-aree di sosta

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.

Art. 11 Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante

1. Per i Parchi campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 33.

Art. 12 Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

2. Al fine di garantire una migliore qualità ricettiva con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera "a" e "b" dell'art. 1 devono avere i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 e quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) densità massima di 90 equipaggi e 360 persone per ettaro.

3. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,70 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e/o sbarra. Deve essere garantita per ogni area recintata, la presenza di un'uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire una pronta ed agevole evacuazione dei turisti in caso di emergenza.

4. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

5. E' consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq.18.

6. L'installazione di pre-ingressi non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazioni edilizia.

7. Oltre le strutture fisse e/o mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di servizio.

8. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

9. Dette dipendenze possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma

a distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dalla sede principale.

10. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove si verificano particolari circostanze relativamente ad attrezzature e ubicazione che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

11. Le dipendenze devono essere di superficie inferiore alla sede principale e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purché attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione.

12. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.

13. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figurano anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed in tal caso assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

14. Nel caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.

15. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.

16. Ai sensi dell'art. 9 e successivi della L.R. 48/85 le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate. In caso di inadempienza da parte di Amministrazioni Comunali e su richiesta degli interessati, la Provincia nomina Commissario ad acta per l'adozione degli adempimenti necessari. L'obbligo di cui sopra è esteso alle richieste dei progetti presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 28.2.1985, n°47 e della legge 23.12.1994, n° 724, non ancora definite.

17. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e/o regolamenti comunali:

- i servizi igienici generali, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale.

Le strutture sopra elencate possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici ad un solo piano e, l'indice massimo di copertura consentito è il 5% dell'intera area destinata all'attività ricettiva.

Art. 13 Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione

1. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

Art. 14 Norme generali

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta sono subordinate alle normative igienico-sanitarie regionali vigenti.

2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona.

3. Nei Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con adeguate attrezzature nonché puntuale pubblicità per renderla efficace nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti riciclati.

4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo ai servizi essenziali.

5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso.

6. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative o almeno il 50% delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.

7. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti. Le connessioni alle colonnine di erogazione di energia elettrica devono essere effettuate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

8. I complessi sono tenuti a rispettare le leggi in materia di sicurezza e antincendio, se ed in quanto dovuto.

9. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e agli anziani, nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente. I complessi ricettivi devono

disporre di un minimo di due servizi igienici per disabili per ogni 100 persone autorizzate.

10. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a ottocento persone è obbligatorio un locale infermeria con la presenza di un medico convenzionato di pronta reperibilità.

11. Nelle strutture con capacità ricettiva inferiore alle ottocento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dalla ASL competente per territorio.

12. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

13. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente. Tale regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno 2 lingue estere tra quelle più diffuse, e affisso all'ingresso e in tutti i servizi di uso comune.

14. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

15. Il servizio di accettazione di giorno deve essere assicurato per almeno 8 ore e il servizio di sorveglianza o reperibilità in bassa stagione 24 ore su 24.

16. Deve essere garantita la pulizia quotidiana nelle aree comuni.

17. Sono obbligatori il servizio di custodia valori e l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di 1 mq. ogni unità ricettiva, per strutture con minimo 2 stelle; nelle strutture a 4 stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.

18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell'ambito regionale ed è soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APTR.

19. La notificazione delle persone alloggiate all'autorità di P.S. e del movimento Turistico allo IAT secondo le vigenti normative deve essere effettuata regolarmente anche con mezzi telematici.

20. Per le strutture a tre e quattro stelle è obbligatoria l'installazione di impianti per l'accettazione di carte di credito.

Art. 15 Classificazione delle strutture all'aria aperta

1. I villaggi turistici vengono classificati a due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all'allegato A della presente legge.

2. I campeggi vengono classificati ad una, due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all'allegato B della presente legge.

3. L'attribuzione della classifica è demandata alla Provincia secondo i disposti delle LL.RR. 4/1992 e 11/1993.

4. Le strutture autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A"(annuale).

5. Le strutture indicate nell'art. 7 lettere a), b) devono avere i requisiti minimi per conseguire la classificazione ad 1 stella.

Art. 16 Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco deve indicare:

- a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
- b) quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'Ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
- c) la denominazione prescelta é soggetta a controllo dell'APTR ai sensi dell'art. 13 comma 18 della presente legge;
- d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
- e) il titolo legale di disponibilità dell'esercizio;
- f) l'ubicazione della struttura;
- g) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista;
- h) la copia autenticata della delibera di classificazione;
- i) la copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione;
- l) la copia autenticata delle polizze di assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
- m) la copia autenticata del Certificato di iscrizione alla sezione speciale delle Imprese turistiche;
- n) la planimetria dell'ubicazione dell'impianto;
- o) la planimetria dell'ubicazione delle piazzole e delle unità abitative progressivamente numerate, con l'indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni, e delle zone adibite a parcheggio auto;
- p) il regolamento interno di funzionamento delle strutture;
- q) il certificato di agibilità degli allestimenti;
- r) gli eventuali pareri di altri Enti ove previsti.

Art. 17 Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettive all'aria aperta comprende la gestione dell'impianto ed eventualmente le attività commerciali interne nonché di rimessaggio, viene rilasciata entro il termine di 60 giorni. In caso di diniego devono essere comunicati al richiedente le relative motivazioni.

2. La gestione di attività commerciali all'interno delle strutture può essere esercitata dal titolare

dell'autorizzazione, in caso di società dal rappresentante legale o suo delegato o da eventuali gestori.

3. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione dovute accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

4. L'autorizzazione stagionale non può essere inferiore a 90 giorni e superiore a 6 mesi. Fuori dal normale periodo di apertura stagionale possono essere concesse massimo due aperture straordinarie in un anno della durata massima ognuna di 15 giorni.

5. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a 6 mesi. E' ammessa una sola proroga di durata non superiore a 6 mesi.

6. Qualora il titolare, gestore dell'esercizio, decida di cessare l'attività, per qualsiasi causa, deve darne immediato avviso alla autorità comunale competente.

Art. 18 Certificazione di qualità

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture individuate nella presente legge.

Art. 19 Vigilanza

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai Comuni e alle Province per quanto concerne la classificazione.

2. I clienti, ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nei listini prezzi affissi o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, entro trenta giorni dall'evento.

3. Il Sindaco o il Presidente della Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando loro trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione della classificazione del campeggio.

5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento al Comune competente per territorio.

6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del comma 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso.

Art. 20 Indicazioni per il pubblico

1. E' fatto obbligo di tenere esposte in modo ben visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione di cui all'art. 16 listino prezzi e una tabella contenente i seguenti dati:

- a) distintivo di classificazione assegnato;
- b) periodo di apertura;
- c) nome del responsabile;
- d) regolamento di organizzazione del complesso;
- e) recapito della guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;
- f) indicazioni utili per accedere ai servizi di farmacia e postali più vicini;
- g) le modalità per l'inoltro dei reclami previsti dall'art. 18;
- h) eventuali altre indicazioni di pubblica utilità.

Art. 21 Sanzioni

1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 16 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 € e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva che non espone l'autorizzazione, i prezzi e quanto disposto dall'art. 19 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 €

3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 € il titolare o gestore della struttura ricettiva che:

- a) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle approvate;
- b) pratica e/o espone prezzi superiori a quelli dichiarati.

4. L'inosservanza dei periodi di apertura comporta una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 €

5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello autorizzato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 €

6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3, lettera a) è applicata dalla Provincia, le altre sanzioni dai Comuni.

Art. 22 Insediamenti occasionali.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10.

Art. 23 Norma transitoria

1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla presente legge deve avvenire entro 90 gg. dalla vigenza.

2. I campeggi esistenti devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 Abrogazione

1. E' abrogata la L.R. 16 novembre 1979, n. 57

Art. 25 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO "A" Classificazione dei villaggi turistici

1. I villaggi turistici vengono suddivisi in 3 categorie, a 2, 3 e 4 stelle.

2. I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono:

- a) la superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow;
- b) la dotazione dei servizi igienico-sanitari e di conforto del bungalow;
- c) la dotazione delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali fruibili e la qualità dei servizi del villaggio.

3. Per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow si intende la superficie coperta dal bungalow stesso compresa anche l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta, divisa per il numero dei posti letto.

4. Gli allestimenti mobili (caravan e case-mobili) sono considerate come quelli fissi ai fini della classificazione, si deroga sull'altezza interna, sulle superfici minime e sulla dotazione del bidet poiché sono parametri standard già presenti sul mercato.

5. Per attrezzature igienico-sanitarie di conforto di un bungalow si intendono tutte quelle attrezzature interne al bungalow stesso e di sua esclusiva pertinenza (sono considerati come fossero interni alle strutture mobili i servizi privati completi asserviti purché distanti non oltre 100 mt.).

6. Per le dotazioni delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei campeggi nella allegata tabella "B".

7. Tutte le prescrizioni indicate nelle tabelle allegate vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico.

8. Nel caso di impianti misti, ovvero di campeggi con attrezzature di villaggi turistici e viceversa, dovranno verificarsi per ambedue i tipi di impianto le condizioni minime previste per la stessa categoria onde conseguire la medesima classificazione. La superficie minima totale, anche in strutture miste, rimane sempre di 10.000 mq.

9. Sono considerati inoltre requisiti obbligatori: strade interne di grande viabilità depolverizzate, piazzola lavaggio auto, parcheggio auto esterno, posta elettronica e sito internet.

TABELLA ANNESSA ALL'ALLEGATO "A"

****	***	**	Categoria (Stelle)
60	70	80	Densità massima unità ricettive fisse e/o mobili per ettaro
9	7	5	mq. Superficie lorda per persona

Servizi igienico-sanitari e di comforto interni all'unità ricettiva:

sì	sì	sì	lavabo
sì	sì	sì	gabinetto
sì	-	-	bidet
sì	sì	-	doccia o vasca
sì	sì	sì	lavello

Sanitari con acqua calda:

sì	sì	-	lavabo
sì	-	-	bidet
sì	sì	-	doccia o vasca
sì	-	-	lavello

Servizi vari:

5%	-	-	percentuale di area adibita a giardino di uso comune
20%	15%	10%	percentuale di area di uso comune comunque destinata (giardino, impianto sportivo – ricreativo, piscina, ecc.) coperta e non
sì	sì	-	animazione
2	1	-	lingue straniere parlate
sì	sì	-	divise e/o cartellino di riconoscimento per tutto il personale
sì	sì	-	lavanderia e stireria

ALLEGATO "B" – Classificazione campeggi

Servizi privati completi riservati al singolo equipaggio: camerino comprendente l'insieme minimo di WC, doccia e lavabo.

Camerino di lavaggio singolo: locale chiudibile dotato di lavabo con acqua calda e specchio.

Vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

Camper Service: piazzola con pozzetto di scarico acque luride e manichetta con tubo flessibile e rubinetto di acqua potabile per rifornimento camper e simili.

Baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, dotato di sanitari (WC, vasca e lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata.

Nursery room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, attrezzato per l'igiene dei neonati.

Kinderheim: locale attrezzato e organizzato con personale apposito per lo svago dei bambini.

Kinderheim, Baby room e Nursery room sono servizi obbligatori per campeggi a 4 stelle, Baby e Nursery room nella misura di 1 ogni 1000 persone autorizzate.

Note:

- numero massimo di persone per apparecchio;
- percentuale minima ombreggiata della superficie totale;
- numero massimo di piazzole servite da una presa acqua;
- percentuale minima di piazzole servite da presa corrente;
- percentuale minima di apparecchi con acqua calda;
- le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne ma con una distanza massima di 500 metri dall'ingresso, nelle località oltre i 700 m. s.l.m. la predetta distanza è elevata a 5 km. Quelle interne possono anche essere fruite da utenti esterni.

TABELLA ANNESSA ALL'ALLEGATO "B"

****	***	**	*	Categoria (Stelle)
120	100	90	80	mq. Superficie lorda per piazzola

Servizi igienico-sanitari:

20	25	30	35	(a)	gabinetti
25	30	40	60	(a)	docce
25	25	30	35	(a)	lavabi
60	80	100	120	(a)	lavapiedi
40	50	60	80	(a)	lavelli stoviglie
100	100	120	150	(a)	lavelli biancheria

30	40	50	60	(a)	prese corrente servizi igienici
15	20	25	30	(a)	specchi
300	40	500	600	(a)	vuotatoi
200	400	600	--	(a)	camerini di lavaggio singolo
100	300	--	--	(a)	servizi privati completi

Percentuale di servizi con acqua calda:

100%	80%	50%		(e)	docce
100%	80%	--	--	(e)	lavabi
100%	80%	--	--	(e)	lavelli stoviglie
100%	80%	--	--	(e)	lavelli biancheria

Servizi vari:

80%	60%	40%	--	(b)	ombra naturale o artificiale
10	20	30	60	(c)	prese di acqua potabile
100%	80%	80%	--	(d)	prese corrente per piazzola
sì	sì	sì	--		strade interne di grande viabilità depolverizzante
sì	sì	--	--		camper service e parcheggio auto esterno
sì	sì	sì	--		piazzola lavaggio auto e freezer comune gratuito
sì	sì	--	--		stireria - lavanderia
sì	sì	--	--		posta elettronica e sito Internet
2	1	--	--		lingue straniere parlate (tra le più comuni)
sì	sì	--	--		divise e/o cartelli di riconoscimento per il personale
5%	--	--	--		area adibita a giardino di uso comune
15%	10%	5%	--		area totale di uso comune comunque destinata
sì	sì	--	--		animazione

Attrezzature Sportive e Ricreative (f)

9	6	3	--	--	area gioco bambini attrezzata, bocce, minigolf, beach volley, calcetto, ping pong, pallacanestro, pallavolo, piscina, idromassaggio, sauna, spiaggia attrezzata, impianto approdo
---	---	---	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					alaggio natanti, noleggio imbarcazioni, impianti di risalita, sala TV, altri impianti sportivi riconosciuti dal CONI, attrezzature ed impianti diversi
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Commerciali (f)

4	3	2	--	--	Bar, tavola calda, self-service, ristorante, market, bazar, giornali, tabacchi
---	---	---	----	----	--------------------------------------------------------------------------------

note

Id. 897